



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 167 del 30-11-12

COPIA

**Oggetto: CONCESSIONE SUPPORTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO
COMPRENSIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO
"FESTA DELL'AUTUNNO".**

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di novembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	A
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	A
PUSCEDDU ANGELO ANTONIO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto legislativo "267/2000 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all'art. 5 testualmente recita: " Il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis....." e " rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l'identità culturale e valorizzando l'originalità e la genuinità della tradizione locale"... svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; all'art. 6 recita altresì : 1. Il Comune, al fine di tutelare il cittadino, assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a: omissis... d) rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, favorendo l'obiettivo della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali;

Atteso che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

Vista la richiesta presentata con nota prot. n. 16394 del 29.11.2012 dalla scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di finanziamento dell'attività "Uaoh!!!!!!!!!! Che piatto delizioso 2", inserita nell'ambito del progetto "Festa dell'Autunno", inerente al coinvolgimento di tutto il contesto socio educativo (scuola, famiglia e comunità locale), impegnato a promuovere il benessere del bambino mediante esperienze ed iniziative condivise tese all'acquisizione di sane abitudini alimentari incrementando il consumo di frutta fresca e secca;

Ritenuto che il progetto che prevede di accompagnare i bambini nella conquista di un atteggiamento consapevole e positivo verso il cibo e gli alimenti sia meritevole di attenzione in quanto fa parte di un percorso didattico di crescita teso a far sviluppare una maggiore consapevolezza di una sana e corretta alimentazione apprezzando i piatti tipici legati alla tradizione locale ed al periodo autunnale;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta al sostegno delle attività dell'Istituto Comprensivo e alla promozione di attività culturali e ricreative tra i giovani, in quanto in funzione di sussidiarietà all'attività istituzionale del Comune;

Considerato che:

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

Dato atto che:

→ in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia

la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest'ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione”;

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Ritenuto che tra le attività suddette possa ricomprendersi il sostegno alla progettualità didattica degli istituti scolastici presenti nel territorio, in particolare quelli che favoriscono la riduzione dell'abbandono scolastico migliorando l'ambiente sociale con cui gli studenti convivono durante la loro permanenza nelle sedi scolastiche;

Ritenuto pertanto di intervenire con un contributo straordinario di € 150,00 a favore della scuola primaria ed in particolare le prime classi sezioni A/B/C/ e le seconde sezioni A/B/C/D dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Decimomannu quale supporto economico per consentire l'attuazione del suddetto progetto, con l'acquisto di frutta fresca e secca;

Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Accertato che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Massimiliano Mameli, Alberta Grudina, Angelo Antonio Pusceddu;

Assenti: Fabrizio Bachis, Barbara Manca;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa;

- di supportare l' attività “Uaoh!!!!!!!!!! Che piatto delizioso 2” inserita nel progetto “Festa dell'Autunno”, della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Decimomannu con l'acquisto di frutta fresca e secca per la somma di € 200,00, autorizzando a tal fine l'economo a provvedere al pagamento della stessa con imputazione sul cap. 4453/391/2012.

Con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 30/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donatella Garau

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Decimomannu, 30/11/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luigi Porceddu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.To Donatella Garau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale